



Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del Costa Rica; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Costa Rica

A.C. 1992

Dossier n° 195 - Schede di lettura
24 settembre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1992
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	25 gennaio 2019
trasmissione alla Camera:	16 luglio 2019
assegnazione:	23 luglio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e VI Finanze
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto degli accordi

Il Trattato di estradizione

Il **Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica** va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. I rapporti di cooperazione giudiziaria tra Italia e Costa Rica sono attualmente regolati dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori, fatta a Roma il 6 maggio 1873, che necessita di essere abrogata e sostituita con uno strumento più completo e moderno. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso la materia dell'extradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi, da un lato, reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi, dall'altro offre la possibilità di disciplinare la consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o che debbano eseguire una pena comminata da uno di essi.

Nell' Analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento si segnala che attualmente 17 cittadini italiani sono ristretti nelle carceri della Repubblica del Costa Rica e 7 cittadini del Costa Rica sono detenuti nelle carceri italiane.

Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di **22 articoli**.

Ai sensi dell'**articolo 1** gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (**estradizione processuale**) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (**estradizione esecutiva**).

Nel caso di **estradizione processuale**, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a **un anno**; per l'**estradizione esecutiva** si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a **sei mesi**. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (**articolo 2**).

L'**articolo 3** riguarda le ipotesi di **rifiuto obbligatorio dell'estradizione** che si inverte oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani.

Quanto alle ipotesi di **rifiuto facoltativo**, disciplinate dall'**articolo 4**, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

L'**articolo 5** disciplina l'**estradizione del cittadino** e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Ai sensi dell'**articolo 6** la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'**articolo 7**.

L'**articolo 8** prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'**arresto provvisorio** e la relativa procedura.

La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di sessanta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'**articolo 9**.

L'**articolo 10** riguarda la **decisione** sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.

L'**articolo 11** riguarda il **principio di specialità**. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (*rule of speciality*) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo

sussequente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.

L'**articolo 12** prevede il principio generale di **divieto di riestradizione** verso uno Stato terzo e l'**articolo 13** individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.

L'**articolo 14** riguarda le **modalità di consegna** della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione.

È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (**articolo 15**).

Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'**articolo 16** mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'**articolo 17**.

L'**articolo 18**, che dispone in materia di **spese di estradizione**, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 16 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 17.

L'**articolo 19** prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.

Ai sensi dell'**articolo 20** il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (**articolo 21**).

L'**articolo 22**, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha **durata indeterminata**, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

Il Trattato di assistenza giudiziaria

Il **Trattato di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica** si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione. Con il Trattato le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente

reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.

Il testo si compone di **27 articoli** preceduti da un breve preambolo.

Ai sensi dell'**articolo 1** le Parti le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la **più ampia assistenza giudiziaria** in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza purchè non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'**articolo 2 (doppia incriminazione)** stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto.

L'**articolo 3** disciplina le ipotesi di **rifiuto o rinvio dell'assistenza** e l'**articolo 4** individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella *Oficina de Asesoria Tecnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalia General* della Repubblica del Costa Rica le **Autorità Centrali** designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

I **requisiti** di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'**articolo 5** mentre l'**articolo 6** disciplina dettagliatamente le modalità di **esecuzione della richiesta**.

Gli **articoli da 7 a 18** contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.

In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per **rintracciare le persone** indicate nella richiesta (**articolo 7**) e provvede a effettuare le **citazioni** e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (**articolo 8**).

L'**assunzione probatoria** nello Stato richiesto è l'oggetto dell'**articolo 9** mentre l'**articolo 10** riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il **principio di specialità**, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (**articolo 11**).

L'**articolo 14** detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante **videoconferenza**. Solo laddove essa non sia praticabile, il Trattato prevede la possibilità di un **trasferimento temporaneo** di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente: tale attività - oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto - presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente (**articolo 12**).

Le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la **protezione** delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (**articolo 13**).

Gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (**articoli 15 e 16**), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (**articolo 17**) e gli **accertamenti bancari e finanziari**; in proposito è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (**articolo 18**).

L'**articolo 19** contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

Gli **articoli 20, 21 e 22** disciplinano lo **scambio di informazioni** tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (**articolo 20**), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (**articolo 21**), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (**articolo 22**).

E' esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti

forniti sulla base del Trattato (**articolo 23**).

Un'articolata disciplina della **riservatezza** è contenuta nell'**articolo 24**.

L'**articolo 25** disciplina la **ripartizione delle spese** sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). A fonte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.

Gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali **controversie** sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (**articolo 26**) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata - illimitata) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (**articolo 27**).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato l'11 luglio scorso, si compone di **4 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** reca la norma di **copertura finanziaria**. Il **comma 1** stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 14, 16 e 18 del Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica, valutate in **euro 57.904 annui a decorrere dal 2019** e dalle **rimanenti spese** (di cui agli artt. 7 e 9 del medesimo Trattato) pari a **euro 6.000 annui a decorrere dal 2019**, nonché agli oneri derivanti dalle **spese di missione** derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 12 e 17 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale valutati in **euro 30.382 annui a decorrere dal 2019** e dalle **rimanenti spese** (artt. 14 e 25 del Trattato medesimo) pari ad **euro 16.950 annui a decorrere dal 2019**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Il **comma 2** rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità ([legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), art. 17, commi da 12 a 12-*quater*) per la compensazione degli oneri valutati, di cui al precedente comma 1, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica (su cui di recente è intervenuta la legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità) il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al **monitoraggio** degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni I successivi commi da 12-*bis* a 12-*quater* dell'articolo 17 (introdotti con il citato provvedimento di riforma della legge di contabilità) hanno disposto una **nuova procedura** per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in **superamento delle clausole di salvaguardia**. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il **Ministro dell'economia**, in attesa di successive misure correttive, provvede per **l'esercizio in corso** alla **riduzione degli stanziamenti** iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti **non siano sufficienti** alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con **DPCM**, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli **schemi** di entrambi i decreti vanno **trasmessi** alle Commissioni bilancio delle **Camere**, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti **non siano compensabili nel corso dell'esercizio**, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli **esercizi successivi** a quello in corso si provvede con la **legge di bilancio**.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento è corredato di relazione illustrativa e di una **relazione tecnica** che quantifica in **euro 111.236 a decorrere dal 2019 l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con il Costa Rica**, di cui euro 88.286 per gli oneri valutati ed euro 22.950 per gli oneri autorizzati.

Corredano il ddl anche un'Analisi tecnico-normativa ed un'Analisi dell'impatto della regolamentazione. Nell'ATN, in particolare, con riferimento al Trattato di estradizione viene evidenziato che l'intervento si inserisce nel contesto normativo vigente delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e dagli articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

Si segnala che nella XVII legislatura era stato presentato alla Camera il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione degli accordi in esame. L'esame del provvedimento, avviato dalla III Commissione in sede referente, non ha concluso il suo iter per la conclusione della legislatura.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**" ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.